ATTO DI INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE VII RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE RESIDENZIALE



Testo emendato con le osservazioni emerse nel corso della seduta del 22 dicembre 2009 della Commissione VII

Negli alloggi di edilizia residenziale esclusi o escludibili dall'applicazione della Legge Regionale n. 10 /1996 ai sensi dell'art. 1 stessa Legge, si conviene di autorizzare la sottoscrizione di un contratto di social housing con i parenti fino al 3° grado ed affini entro il 2° grado dell'assegnatario deceduto che abbiano ottenuto autorizzazione, da parte del competente ufficio, all'ospitalità presso l'alloggio dell'assegnatario finalizzata all'assistenza e alle seguenti condizioni:

- 1. è autorizzata la sottoscrizione di un contratto di social housing con il parente o affine che ha assicurato all'assegnatario almeno tre anni, ridotti a due nel caso di assegnatari ultrasettantacinquenni, di assistenza continuata precedenti al decesso;
- 2. il contratto di social housing si intende alle condizioni attualmente in essere nel Comune di Venezia;
- 3. l'alloggio della precedente residenza del soggetto che ha prestato assistenza, se di proprietà del nucleo d'origine o allo stesso derivante da assegnazione ERP, deve essere inidoneo ai sensi della regolamentazione erp a sostenere il suo reinserimento;
- 4. il reddito del soggetto che ha prestato assistenza non deve superare il reddito per l'accesso all'ERP e tale requisito, rapportato al nucleo, deve permanere in caso di eventuale rinnovo contrattuale; se l'ospitalità si è protratta per più di sei anni la sottoscrizione del contratto è autorizzata anche con i soggetti il cui reddito è utile per l'accesso al social housing, così come attualmente regolamentato.
- 5. la presenza presso il congiunto deve essere verificata da una comunicazione della Polizia Municipale o dei Servizi Sociali.
- 6. in deroga ai punti precedenti, l'ufficio è autorizzato alla sottoscrizione del contratto sulla base di una relazione dei Servizi Sociali attestante la situazione di disagio psico-fisico del soggetto o del nucleo e l'onerosità anche a carico della comunità di una diversa sistemazione.

Alla luce di quanto suesposto vanno valutate le posizioni di coloro che attualmente prestano assistenza o che continuano a permanere all'interno dell'alloggio dell'assegnatario deceduto avendo già maturato i requisiti richiesti. Tale atto di indirizzo è relativo alle situazioni in essere e le su riportate indicazioni potranno essere applicate alle situazioni future solo con deliberazione espressa del Consiglio Comunale, sulla base dei poteri allo stesso attribuiti di determinare le mutevoli priorità di emergenza abitativa.